

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2017****che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 prevede un insieme di norme specifiche riguardanti i prodotti di investimento assicurativi, oltre alle norme di comportamento valide per tutti i prodotti assicurativi.
- (2) La direttiva (UE) 2016/97 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente i criteri e i dettagli pratici ai fini dell'applicazione di tale specifico insieme di norme. Le deleghe pertinenti riguardano le norme sui conflitti di interesse, sugli incentivi e sulla valutazione dell'idoneità e adeguatezza. Per assicurare l'applicazione coerente delle disposizioni adottate sulla base di tali deleghe e per garantire che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, nonché gli investitori, abbiano una comprensione complessiva e possano accedere facilmente a tali disposizioni, è auspicabile includere tali disposizioni in un unico atto giuridico. La forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti gli operatori del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di trattamento, condizioni uniformi di concorrenza e un livello adeguato di tutela dei consumatori.
- (3) Le circostanze e le situazioni da considerare per stabilire i tipi di conflitti di interesse che possono arrecare danno agli interessi dei consumatori o dei potenziali consumatori dovrebbero comprendere i casi in cui è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a discapito del cliente. Tuttavia, in tali situazioni, non sarebbe sufficiente che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possa conseguire un vantaggio se questo non causa specificamente una ripercussione negativa per il cliente, o che un cliente nei confronti del quale l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia degli obblighi possa realizzare un guadagno o evitare una perdita senza che si verifichi contestualmente una ripercussione negativa su un altro cliente analogo.
- (4) Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di tutela dei consumatori, le misure organizzative e le procedure per gestire i conflitti di interesse dovrebbero essere adattate con attenzione alla dimensione e alle attività dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e del gruppo a cui questi appartengono, nonché al rischio di nuocere agli interessi del cliente. Dovrebbe essere redatta una lista non esaustiva delle possibili misure e procedure, al fine di fornire un orientamento agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per quanto riguarda le misure e le procedure che dovrebbero essere normalmente prese in considerazione per gestire i conflitti di interesse. A causa della varietà di modelli di business, le misure e le procedure proposte potrebbero non essere pertinenti per tutti gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione. In particolare, potrebbero non essere adeguate per gli intermediari assicurativi di piccole dimensioni e il loro ridotto ambito operativo. In tali casi, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione dovrebbero essere in grado di adottare misure e procedure alternative più adatte ad assicurare, nella loro situazione specifica, che le attività di distribuzione vengano eseguite nel migliore interesse del cliente.
- (5) Se è vero che la comunicazione di eventuali conflitti di interesse specifici è obbligatoria ai sensi della direttiva (UE) 2016/97, tale misura dovrebbe essere utilizzata come ultima risorsa solo nei casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, di poter evitare i rischi di ledere gli interessi del cliente, poiché l'eccessivo affidamento alla comunicazione di informazioni può determinare la mancanza di un'efficace tutela degli interessi del cliente. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un intermediario assicurativo o di un'impresa di assicurazione non può esentarli dall'obbligo di mantenere e attuare le disposizioni organizzative e amministrative, che sono il mezzo più efficace per evitare di nuocere ai clienti.

⁽¹⁾ GUL 26 del 2.2.2016, pag. 19.

